



CL. 2.18.1/1596/2017/x

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 1596

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)


OGGETTO: *Azioni discutibili messe in atto da alcune Case di cura nei confronti dei pazienti*

PREMESSO CHE

- alla luce di quanto stabilito dall'articolo 23 della Costituzione, nessuna cittadino ha l'obbligo di provvedere alla cura dei propri congiunti malati cronici non autosufficienti: a dover provvedere a questi malati, fornendo loro tutti i servizi necessari, è il Servizio sanitario nazionale (articolo 2 della legge 833/1978);

CONSIDERATO CHE

- da tempo vengono segnalati alcuni comportamenti vessatori nei confronti dei pazienti e dei loro congiunti messi in atto da alcune case di cura convenzionate e da alcune strutture delle ASL. Risulta infatti che la Direzione Sanitaria delle case di cura Villa Iris e Villa Papa Giovanni XXIII di Pianezza (TO) ha effettuato una segnalazione alla Procura della Repubblica per sollecitare interventi nei confronti dei familiari che si sono opposti alle dimissioni di un loro congiunto malato cronico non autosufficiente e hanno chiesto la continuità terapeutica attraverso ricovero definitivo in una RSA convenzionata con l'ASL. I legali delle medesime case di cura hanno inoltre annunciato possibili rivalse economiche nei confronti dei pazienti che prolungano la degenza oltre i tempi prestabiliti;
- azioni analoghe sono state di recente intraprese anche dall'UVG dell'ASL T03 che, invece di garantire il ricovero convenzionato in una RSA, ha segnalato il familiare di un anziano malato cronico non autosufficiente alla Procura Fasce deboli per stigmatizzare il prolungarsi della degenza presso Villa Papa Giovanni XXIII;
- la Casa di cura "Istituto climatico" di Robilante (CN) impone ai congiunti degli infermi non autosufficienti ivi ricoverati da parte delle ASL e delle AO la sottoscrizione della seguente dichiarazione: «*Nell'accoglierla presso la nostra Casa di cura desidero informarLa che la stessa essendo convenzionata con il Servizio sanitario ottempera alle norme previste dalla Regione Piemonte relativamente alla durata dei ricoveri che devono essere appropriati: per quanto riguarda la lungodegenza il paziente deve essere dimesso appena non abbia più bisogno di terapia ospedaliera e questo lo stabilisce il medico di reparto, assumendosene la responsabilità; per quanto riguarda la riabilitazione il periodo*



di degenza non può superare quello indicato dal Fisiatra della struttura pubblica all'ingresso del paziente. Sarà cura del Medico di Reparto che la seguirà durante il ricovero comunicarla con congruo anticipo e per iscritto la data delle dimissioni». Il documento "Diritti e doveri dei Signori Degenti", impone inoltre la sottoscrizione di quanto segue: «La Casa di cura è accreditata con il Servizio sanitario regionale per erogare cure mediche e riabilitazione nei limiti temporali e di spesa concordati con la Regione. Pertanto a giudizio insindacabile del medico di reparto, terminati gli obblighi convenzionali (temporali e terapeutici), lo stesso dispone le dimissioni del paziente. Si ricorda infine che l'occupazione impropria di un posto letto priva altro paziente abbinabile di cure di un suo diritto all'assistenza»;

CONSTATATO CHE

- tali prassi appaiono diretta conseguenza della riduzione/abbattimento di una percentuale della retta (30-40%) corrisposta dalla Regione alle case di cura allorché la degenza è prolungata oltre un certo periodo;
- nei fatti, simili comportamenti sono vissuti con timore dai familiari, che finiscono a volte per accettare le dimissioni anche quando questo può mettere a rischio l'incolumità stessa del paziente, che non ottiene le cure adeguate ai suoi bisogni;

PRESO ATTO CHE

- in ragione di quanto stabilito dall'articolo 2 legge 833/78, richiamato in premessa, i pazienti cui fanno riferimento le citate comunicazioni sono presi in carico dalle ASL di residenza: ne consegue che, in base alle norme vigenti, terminate le prestazioni concordate dalla Regione Piemonte con le case di cura private, la dimissione degli infermi non autosufficienti, e quindi necessitanti di cure indifferibili, deve essere presentata dalle case di cura all'ASL di competenza, fatta salva - ovviamente - la libera facoltà dei pazienti e di chi li rappresenta, di rinunciare volontariamente alle cure dovute obbligatoriamente dal Servizio sanitario;
- sarebbe, quindi, quantomeno discutibile da parte delle case di cura intimorire i pazienti e i loro congiunti con presunte facoltà di rivalsa su mancati introiti per decurtazione dei rimborsi regionali: la casa di cura agisce a nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, con il quale ha sottoscritto un accordo e ha quindi gli stessi doveri di cura senza limiti di durata;

RITENUTO PERTANTO CHE

- a tutela dei pazienti e nell'interesse delle leggi vigenti, la Regione Piemonte, in analogia a quanto già fatto nel 2014 dalla Direzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità con circolare prot. n. 5081/DB20.20 del 4 marzo, debba intervenire tempestivamente con atti propri per richiamare gli obblighi a cui sono tenuti tutti gli enti pubblici e privati che operano nell'ambito delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- è necessario chiarire, in particolare, che la Regione Piemonte garantisce ai cittadini il cosiddetto percorso di continuità assistenziale attraverso la presa in carico del paziente da parte delle ASL di residenza dell'assistito, oltre che degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali competenti; il compito di governare il percorso di continuità assistenziale è in capo alle ASL competenti per territorio e non ai pazienti

ovvero alle strutture di ricovero che costituiscono una tappa di tale percorso; sono quantomeno discutibili tutte le prassi/procedure prima evidenziate, volte a trasferire l'onere della presa in carico del paziente sui congiunti dello stesso;

INTERROGA

l'Assessore regionale competente per sapere

- quali azioni intenda intraprendere al fine di contrastare e impedire il ripetersi di azioni analoghe a quelle prima illustrate, adottate da alcune Case di cura nei confronti dei loro pazienti.

Torino, 5 giugno 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)